



Azienda Scuola



IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELL'ISTRUZIONE

In parlamento il decreto della Fedeli sul reclutamento che consente percorsi facilitati ai precari

Primaria, ecatombe in Sicilia Su 6.300 candidati, solo 730 superano lo scritto

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Una vera ecatombe. Sono stati pubblicati ieri i calendari degli orali per il concorso della scuola primaria in Sicilia: su 6.300 candidati che hanno fatto lo scritto sono passati all'orale in 730, neanche il 12%. A disposizione ci sono 1.096 cattedre a tempo indeterminato. Se tutti i candidati dovessero superare l'orale, resterebbero comunque scoperti 366 posti, circa il 33%. La selezione in Sicilia in quanto a risultati finora (altre tre regioni devono ancora completare le correzioni) è seconda solo alle Marche, che ha registrato il 91% di bocciature. Il risultato migliore in Veneto, dove è stato fermato agli scritti poco meno del 50% dei candidati. In media, dicono i dati all'esame del Miur, il 70% non ce l'ha fatta. Reciproche le accuse: per i candidati, prove complicate, in particolare per l'accertamento delle competenze linguistiche. Per alcuni commissari, invece, si tratterebbe di esami che hanno riscontrato profonde lacune di base.

Il concorso indetto da Stefania Giannini sta decidendo migliaia di aspiranti docenti, molti dei quali già precari con anni di lavoro alle spalle. E che, una volta respinti, potranno sempre fare affidamento sulla cosiddetta fase transitoria del nuovo reclutamento: un iter agevolato, quello previsto dal decreto attuativo della legge 107/2015 messo a punto da **Valeria Fedeli** e su cui il parlamento è chiamato ad esprimere il parere entro metà marzo. «Nessuno sarà tenuto fuori», ripete sui social **Maria Coscia**, deputata Pd, sotto l'attacco delle richieste di stabilizzazione dei precari storici.

Quello che sta andando in scena è il concorso pubblico più corposo (in termini numerici) nella storia: 63.712 posti a bando, 21 mila nella primaria tra posti comuni e sostegno, 227.459 domande di partecipazione, 630 procedure concorsuali. «Molti concorsi, per la scuola secondaria, sono terminati in tempo per consentire di assumerne i primi vincitori, 5.225 nuovi docenti, già a settembre 2016. Gli altri concorsi per la scuola secondaria si sono conclusi o stanno per concludersi», spiegava in parlamento la ministra, «circa i concorsi della scuola per l'infanzia e la

primaria, l'alta partecipazione, più di 70 mila aspiranti in entrambi i casi, ha fatto sì che occorra ancora qualche mese per concludere le procedure».

Il nuovo reclutamento delineato dalla Fedeli prevede due scritti e un orale e tre anni successivi di formazione ad hoc e tirocinio. Possono accedere alla selezione tutti coloro che hanno una laurea nella disciplina di base. C'è poi la fase transitoria di cui spiega il funzionamento, in audizione in parlamento, la stessa Fedeli: «L'articolo 17 dello schema di decreto legislativo prevede che i precari abilitati potranno entrare in ruolo, sui posti disponibili, previo superamento di un esame orale. I precari non abilitati con almeno 36 mesi di servizio potranno entrare in ruolo, partecipando ad un concorso semplificato, con un solo scritto anziché gli ordinari due. In entrambi i casi, coloro che hanno almeno 36 mesi di servizio svolgeranno un tirocinio ridotto rispetto a quello di tre anni invece richiesto ai nuovi laureati vincitori di concorso».

Per la scuola dell'infanzia e quella primaria, poi, il decreto legislativo sul sistema integrato di istruzione da zero a sei anni di età «stanzia risorse utilizzabili per incrementare i posti disponibili, a vantaggio dello scorrimento delle graduatorie esistenti», precisa il ministro, che ha aggiunto: «Partendo da questi percorsi... ritengo importante avviare un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria per prevedere la graduale e progressiva soluzione del problema» del precariato.

Per il prossimo anno scolastico potrebbero esserci dai 35 mila ai 45 mila posti disponibili, tra pensionamenti, posti non assegnati con concorso lo scorso anno, e cattedre di organico dovute alla trasformazione del fatto in diritto: il 60% andrà ad assunzioni, a metà tra graduatorie a esaurimento e graduatorie di merito, e il 40% alla mobilità. In verità, lì dove si libereranno i posti a causa di trasferimenti, le cattedre per le assunzioni saliranno in proporzione. Già per questa fase, e dovrà essere il parlamento a chiarirlo, potrebbe scattare la fase transitoria per chi ha i requisiti per partire subito da settembre: i docenti abilitati.

LA MADIA CI RIPENSA E MODIFICA LA PROCEDURA DISCIPLINARE

Sospensioni dei docenti, dietrofront Il dirigente non può fare da solo

DI MARCO NOBILIO

Il governo frena sull'attribuzione ai dirigenti scolastici del potere di sospendere i docenti. E scarica la patata bollente sul ministero dell'istruzione. E quanto si evince dal nuovo testo della riforma **Madia** della pubblica amministrazione, approvato dal governo il 23 febbraio. All'esito della trattazione l'esecutivo ha modificato la prima bozza di testo, che attribuiva espressamente il potere disciplinare sospensivo ai dirigenti scolastici. Ed ha approvato una nuova disposizione che fa riferimento semplicemente al responsabile della struttura. Che in ogni caso può procedere solo se in possesso della qualifica dirigenziale. Ce n'è abbastanza, dunque, per spostare la decisione all'atto dell'emanazione della circolare esplicativa, che il ministero dell'istruzione dovrebbe diffondere dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.

La precedente formulazione sgombrava il campo dagli equivoci, individuando espressamente nel dirigente scolastico l'autorità disciplinare competente in materia di sanzioni fino alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni. L'esecutivo, invece, ha preferito ammorbidire il testo demandando all'amministrazione l'onere di interpretarlo. Resta da vedere se il ministero dell'istruzione deciderà di emanare una circolare, come avvenne nel 2010 con la circolare 88 oppure no. L'esperienza del passato potrebbe indurre l'amministrazione centrale ad adottare una linea più prudente, escludendo l'interpretazione secondo la quale i dirigenti potrebbero sospendere i docenti. Tesi, questa, già adottata con la circolare 88/2010 e sanzionata sistematicamente dalla giurisprudenza. Oppure potrebbe decidere di scaricare il problema direttamente sui dirigenti scolastici omettendo di emanare alcuna circolare.

A quel punto la questione potrebbe essere risolta in modo difforme a seconda dell'orientamento dei singoli dirigenti scolastici. Sempre che i singoli uffici territoriali non decidano di suggerire linee interpretative ancora diverse, magari tramite apposite conferenze di servizi. Resta il fatto, però, che l'assunzione in unica figura della funzione inquirente, requirente e giudicante in materia disciplinare non sembrerebbe in linea con il dettato costituzionale. Che in materia di diritto punitivo afferma il principio secondo il quale il cittadino abbia diritto ad essere giudicato da un giudice terzo ed imparziale. A ciò va aggiunto il fatto che tale scelta andrebbe a costituire un vero e proprio unicum nel

pubblico impiego.

Laddove il legislatore, nelle altre amministrazioni, ha tolto al dirigente della struttura il potere sospensivo in materia disciplinare, limitandone la competenza al solo rimprovero verbale. E in più va fatto rilevare che il testo approvato dal consiglio dei ministri il 23 febbraio ha anche cancellato la perentorietà dei termini del procedimento disciplinare. Pertanto, qualora il dirigente scolastico dovesse assumere la piena titolarità del potere disciplinare sospensivo, in casi limite, ciò potrebbe tradursi in una vera e propria arma di ricatto in mano a quest'ultimo nei confronti dei docenti.

A fronte della non perentorietà dei termini, potrebbe risultare legittimo aprire un procedimento disciplinare nei confronti di un docente sgradito ed omettere di pronunciarsi, minacciando di farlo qualora il docente non dovesse piegarsi alla volontà del dirigente. Si tratta evidentemente di casi al limite della responsabilità penale. Ma non impossibili a verificarsi qualora dovesse essere introdotta nell'ordinamento una disciplina legale che ciò non precluda. Oltretutto il testo licenziato il 23 febbraio prevede espressamente che il mancato rispetto dei termini non comporta la decadenza dell'azione disciplinare e nemmeno l'invalidità della sanzione irrogata.

Di qui la necessità della individuazione di un soggetto terzo al quale affidare la titolarità dell'azione disciplinare per le infrazioni non punibili con il mero rimprovero verbale. Che peraltro, per i docenti non è previsto. Gli insegnanti, infatti, allo stato attuale sono soggetti ad una disciplina sostanziale più affittiva rispetto agli altri dipendenti pubblici. Disciplina che non prevede sanzioni non scritte e, in materia di sospensione, non contempla la sospensione fino a 10 giorni, ma solo quella fino ad un mese unita ad ulteriori sanzioni accessorie, che mancano nel resto del pubblico impiego.

Nel caso dei docenti, dunque, le nuove norme potrebbero scontrarsi, da un lato, con la impossibilità di procedere per assenza di sanzioni tipiche applicabili in collegamento con le nuove competenze dei dirigenti. E su questo la giurisprudenza è costante nel ritenere che la sanzione non prevista è nulla per definizione. Mentre, sul piano generale le nuove norme potrebbero risultare in contrasto con garanzia costituzionali quali la terzietà del giudice, la tempestività dell'azione e la libertà di insegnamento.

—© Riproduzione riservata—

La novità nella bozza di ordinanza. Le rettifiche entro 5 giorni prima della scadenza

Mobilità, correzioni ammesse

Non serve più fare reclamo, basta recarsi in segreteria

DI MARCO NOBILIO

I docenti, gli educatori e il personale Ata, che dovessero commettere errori od omissioni nella compilazione degli allegati alle domande di trasferimento o passaggio (o dovessero dimenticarne qualcuno), avranno diritto a rettificare la documentazione allegata all'istanza. È questa una delle novità più importanti contenute nell'ordinanza con la quale sarà dato il via alle operazioni di mobilità a domanda (trasferimenti e passaggio). Lo prevede l'articolo 5, comma 2, del provvedimento, attualmente ancora in bozza, che trasforma in diritto quello che talvolta si riusciva ad ottenere in fase di reclamo. E solo in alcuni uffici.

La modifica del trattamento previsto finora nei confronti dei richiedenti, peraltro, risulta conforme ai principi di correttezza e buona fede, previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, ai cui devono attenersi le parti nell'esecuzione del contratto. La mobilità, infatti, è un isti-

tuto regolato dal contratto di lavoro e le operazioni che ne derivano sono da considerarsi a tutti gli effetti atti negoziali di diritto privato. Come tali, da inquadrate in un contesto di pari dignità delle parti. Oltre tutto, proprio perché si tratta di atti negoziali di diritto privato, l'interpretazione dei medesimi segue i canoni interpretativi previsti dal codice civile per i contratti. Conseguentemente, la prassi ordinariamente seguita finora secondo la quale, in assenza dell'autocertificazione da allegare alla domanda, la volontà del richiedente veniva posta nel nulla, sembrerebbe collidere con il cosiddetto principio di conservazione del contratto. A questo proposito, infatti, l'articolo 1367 del codice civile dispone che il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Fermo restando l'esecuzione secondo buona fede.

Pertanto, a prescindere dal fatto che l'ordinanza lo prevedesse oppure no, le rettifiche avrebbero dovuto

essere consentite dall'amministrazione sia perché rispondenti al dovere di comportarsi correttamente e secondo buona fede nei confronti del contraente debole (il lavoratore) sia perché, applicando l'interpretazione restrittiva spesso adottata dagli uffici, la volontà del contraente debole sarebbe stata posta nel nulla, di fatto, adottando un'interpretazione del contratto priva di effetti. In ogni caso, la modifica introdotta dalla nuova ordinanza sgombra il campo dagli equivoci e preclude agli uffici la possibilità di adottare interpretazioni non conformi alla legge e in contrasto con l'intenzione delle parti.

La rettifica della documentazione allegata dovrà essere effettuata dall'interessato non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale per la comunicazione al sistema informativo dell'istruzione (Sidi) dei posti disponibili. Ai fini dell'accertamento del mancato decorso del termine farà fede il timbro a data protocollo della scuola alla

quale sarà stata presentata l'istanza di rettifica ovvero il timbro a calendario oppure quello dell'ufficio ricevente o la ricevuta della pec (posta elettronica certificata). I termini dovrebbero essere noti a breve tramite l'emanazione dell'ordinanza. Ad ogni buon conto, salvo modifiche dell'ultima ora, dovrebbero essere i seguenti.

Per i docenti di scuola dell'infanzia il termine per chiedere di rettificare gli allegati o per revocare la domanda di mobilità è il 13 aprile prossimo. Idem per i docenti di musica che chiederanno il passaggio nei licei musicali. I docenti di scuola media potranno chiedere la rettifica degli allegati o la revoca non oltre il 10 maggio. I professori delle superiori potranno farlo entro il 26 maggio. Gli educatori entro il 21 giugno e il personale Ata entro il 27 giugno. La domanda potrà essere presentata presso l'ufficio di segreteria della scuola di servizio, che provvederà ad inoltrarla all'ufficio scolastico territorialmente competente, oppure potrà essere inviata direttamente a tale ufficio dall'interessato.

L'istanza potrà essere

inoltrata in formato cartaceo oppure in formato informatico tramite posta elettronica certificata. La bozza di ordinanza non prevede particolari formalità per quanto riguarda la firma dell'istanza. Non di meno, l'istanza in formato informatico, per essere valida, dovrebbe essere sottoscritta con firma elettronica. Sempre che l'ufficio scolastico competente non disponga di adottare una prassi meno restrittiva.

Ad ogni buon conto, per evitare contestazioni e, soprattutto, per ottenere un titolo valido anche in sede di giudizio, è opportuno presentare istanze di rettifica o di revoca in formato cartaceo direttamente presso l'ufficio di segreteria della scuola di servizio avendo cura di farsi rilasciare una ricevuta. A questo proposito è sufficiente anche una mera fotocopia dell'istanza recante il timbro di arrivo della scuola o dell'ufficio scolastico.

—©Riproduzione riservata—

Supplemento a cura di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@class.it

PER I DOCENTI DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO. ULTIMI MOVIMENTI COMUNICATI IL 15 GIUGNO, ATA ENTRO IL 19 LUGLIO

Fuoco alle polveri dei trasferimenti, obiettivo: chiudere presto

DI CARLO FORTE

Al via la mobilità a domanda. I docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado potranno presentare le domande negli ultimi quindici giorni del mese di marzo. I termini non sono ancora stati fissati ufficialmente dal ministero dell'istruzione. Ma secondo quanto risulta a *Italia Oggi*, dovrebbero essere fissati all'incirca dal 14 marzo al 31 dello stesso mese, salvo proroghe.

Nell'ultimo incontro che si è tenuto a viale Trastevere il 23 febbraio tra i sindacati e i rappresentanti dell'amministrazione è emerso che il ministero sarebbero disponibile a concedere ai docenti altri 3 giorni per compilare le domande. Se così fosse il termine potrebbe slittare al 3 aprile. Il condizionale è d'obbligo perché il ministero non ha ancora pubblicato l'ordinanza. Ma l'obiettivo è chiaro: chiudere il prima possibile, anche per evitare il caos dello scorso anno.

E in ogni caso, anche dopo la fissazione ufficiale dei termini, non sono rari i casi in cui l'amministrazione provveda a farli slittare di qualche giorno. Spesso ciò accade per andare incontro alle esigenze dei diretti interessati, anche per correggere eventuali errori del sistema informativo. Oppure per consentire agli uffici di avere qualche giorno in più per gestire più effica-

cemente le operazioni. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento e passaggio da parte degli educatori dovrebbero andare dal 10 aprile al 28 dello stesso mese, mentre, per il personale Ata, il periodo utile per presentare le istanze dovrebbe andare dal 26 aprile al 16 maggio. Salvo ulteriori proroghe, le domande dei docenti di scuola dell'infanzia dovrebbero essere comunicate al sistema informativo dell'istruzione (Sidi) entro il 18 aprile e l'esito dei movimenti dovrebbe essere reso noto il 16 maggio prossimo.

Le istanze dei docenti di scuola primaria dovrebbero essere comunicate al Sidi sempre entro il 18 aprile, ma i movimenti dovrebbero essere pubblicati il 4 maggio. Per la scuola secondaria di I grado i termini ipotizzati sono: il 15 maggio per la comunicazione delle domande al Sidi e il 31 maggio per la pubblicazione dei movimenti. Per la scuola secondaria di II grado il termine ultimo per comunicazione al Sidi delle domande di mobilità dovrebbe essere il 31 maggio e la pubblicazione degli esiti dovrebbe avvenire il 15 giugno.

Per la mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali il termine ultimo per la comunicazione delle domande al Sidi dovrebbe essere fissato al 18 aprile, mentre la pubblicazione dei movimenti dovrebbe avvenire

il 11 maggio. Per il personale educativo il termine ultimo ipotizzato per la comunicazione all'ufficio delle domande di mobilità è il 1° giugno, mentre la pubblicazione dei movimenti dovrebbe avvenire il 30 giugno. Infine, l'acquisizione al Sidi delle domande del personale Ata dovrebbe avvenire entro il 26 giugno e la pubblicazione dei movimenti il 19 luglio. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande, come da prassi, sarà fissato anche quest'anno dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al Sidi o all'ufficio dei posti disponibili.

Il personale docente e Ata dovrà inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell'ufficio scolastico regionale o di assunzione attraverso il portale «istanze on line» del sito del ministero dell'istruzione. A questo proposito, nell'apposita sezione del sito «mobilità» saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria. Gli educatori, invece, dovranno presentare le domande in formato cartaceo. Idem per quanto riguarda i docenti che chiederanno di accedere alla mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali.

Le domande per i licei musicali

dovranno essere inviate all'ufficio provinciale competente tramite il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle medesime. Fin qui la procedura ordinaria. Dopo la scadenza dei termini la presentazione delle domande sarà consentita solo ai docenti e al personale Ata che saranno dichiarati soprannumerari.

Idem per il personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità. Una volta decorso il termine ordinario di presentazione delle domande, le istanze dovranno essere presentate in formato cartaceo ed inviate all'ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.

Il termine ultimo delle relative operazioni è quello previsto per la comunicazione a Sidi delle domande del proprio ruolo. L'ufficio territorialmente competente provvederà all'acquisizione della domanda a sistema se previsto. Analoga possibilità sarà consentita al personale che abbia richiesto e non ottenuto la mobilità professionale verso i licei musicali.

Le domande presentate in formato cartaceo dovranno essere redatte utilizzando i moduli pubblicati nella sezione «mobilità» del sito del ministero dell'istruzione.

—©Riproduzione riservata—

L'assessore Aprea presenta il modello Iefp lombardo. Delega sulla formazione da rivedere

Scuola-lavoro, il sistema funziona Ma servono 1.500 ore, il triplo di quanto prevede la legge

DI EMANUELA MICUCCI

«Lo Stato adotti il sistema duale lombardo». Perché «funziona» e «si può esportare nelle altre regioni». Ne è così convinta **Valentina Aprea**, assessore all'istruzione, formazione e lavoro della regione Lombardia, da presentare il modello duale lombardo alla Camera, nel convegno «A scuola d'impresa» promosso da **Elena Centemero** (Fi), dopo averlo illustrato pochi giorni prima agli Stati generali della formazione professionale lombarda. Studiare in azienda, lavorare a scuola per formare giovani ready to work: questo il filo rosso che caratterizza il sistema duale lombardo di stretta integrazione tra istruzione, formazione e lavoro.

Tre le parole chiave: innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione dei percorsi formativi, secondo i migliori modelli europei e occidentali. «Credetemi», insiste Aprea, «con un buoni investimenti regionali, nazionali ed

europei (penso anche ai numerosi finanziamenti arrivati al Sud dai fondi europei), sfruttando leggi nazionali come il Jobs Act per l'apprendistato formativo, che avevamo già anticipato con una nostra legge regionale, e la Buona Scuola, è possibile esportare il modello lombardo nelle altre regioni. Sebbene la situazione dell'istruzione professionale e il sistema economico-imprenditoriale della Lombardia fossero già buoni, ammetta l'assessore.

Un sistema che ha fissato una quota del monte orario minimo obbligatorio da destinare all'alternanza scuola-lavoro fino a 1.500 ore nel triennio, rispetto alle 400 ore previste per gli istituti professionali dalla L. 107/2015, e che ha reso l'apprendistato formativo duale «ordinamentale» prevedendo che almeno il 5% dei ragazzi iscritti al III anno dei percorsi di Iefp facciano l'ultimo anno in azienda con un vero contratto di lavoro. Forti, inoltre, le reti tra enti di formazione, istituti scolastici, imprese, centri di ricerca e università.

La Lombardia ha investito in questa legislatura 1,3 miliardi. Sono 21.892 i ragazzi che si sono qualificati o diplomati nel 2015/16, contro i 13.724 nel 2012/13. In particolare, 14.794 si sono qualificati e 7.098 diplomati. E i primi dati degli iscritti al prossimo anno confermano che, in controtendenza con il dato nazionale, in Lombardia l'Iefp è la prima scelta di molti studenti. E l'apprendistato vola, con investimenti regionali di 15 milioni all'anno: si passa da appena 110 contratti attivati tre anni fa ai 2.600 del 2016. Sono, poi, 60mila le figure professionali che le aziende hanno reclutato e che rappresentano il 40% dei giovani disoccupati.

A certificare i dati occupazionali l'indagine di Edu-scopio Lavoro della Fondazione Agnelli: trovano lavoro entro l'anno dal conseguimento del titolo di qualifica il 58% dei giovani del settore meccanico/meccatronico, il 53% di quelli delle costruzioni, il 41% degli operatori elettrici/elettronici. «Al governo chiediamo di investire su questi percorsi e non

di mortificarli come potrebbe succedere con i decreti della Buona Scuola dentro i percorsi statali d'istruzione professionale, perché questa non è scuola, ma formazione professionale». Ma anche di «non prolungare eccessivamente i percorsi di studio e formazione se pensati agli sbocchi professionali». Poi, bisogna chiarire con precisione quali sono le qualifiche e le macro aree di sbocco professionale. «Per trent'anni scuola, formazione e lavoro non hanno dialogato», commenta Gabriele Toccafondi, sottosegretario all'istruzione, «portando la disoccupazione giovanile al 40% ed al 17% di dispersione scolastica che nei professionali raggiunge anche il 30%. Occorre un cambiamento. Un cambiamento che abbiamo iniziato a mettere in campo da 3 anni, con l'alternanza scuola-lavoro curricolare, la possibilità di apprendistato nel percorso di studi, investimenti per i nuovi laboratori e la creazione del percorso post-diploma ITS. La delega sull'istruzione professionale sta in questo percorso,

siamo pronti a migliorarlo».

Nel modello lombardo ogni scuola superiore deve avere un ufficio di placement, «cioè deve accompagnare i ragazzi al primo lavoro, come dice il programma europeo Garanzia Giovani, e non solo formarli. In Regione Lombardia abbiamo investito 2,4 milioni per i servizi orientamento e placement nelle scuole», spiega Aprea. Non mancano, però, criticità da affrontare. Molto ha aiutato, ammette Aprea, avere in capo le deleghe: istruzione, formazione e lavoro: «è il primo problema». Invece, «nella discussione sui decreti attuativi della Buona Scuola, tra cui molti riguardano il lavoro, il ministero del lavoro è fuori». E poi disciplinare il diritto del lavoro minorile: **i ragazzi che si formano** per diventare panettieri non possono lavorare di notte, quando nei forni i panettieri sono al lavoro. Né possono usare i coltelli gli studenti della ristorazione lavorando carne o pesce. Situazioni affrontate in Lombardia «con i sindacati, rivedendo i contratti».

—© Riproduzione riservata—

DECRETO SULLA VALUTAZIONE, GIALLO SUL MODELLO UNICO 2016

Niente certificato, arriva l'attestato delle competenze del primo ciclo

DI ANGELA IULIANO

Da certificazione ad attestazione delle competenze. Ma la chiave resta una didattica che promuova le competenze, una «rivoluzione» nella scuola italiana che passa dall'art. 10 delle delega sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. Nella legge 10/2015 si prevede infatti la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione. Ma nell'art. 10 del decreto legislativo attuativo della delega la parola «certificazione» è sostituita da «attestazione». Infatti, come spiega la stessa relazione tecnica del decreto, sebbene «certificazione» sia usata dalla legge La Buona Scuola, «una vera e propria certificazione delle competenze acquisite presuppone il rilascio esclusivo da parte di ente esterno certificatore», mentre ad effettuarla in questo caso è l'istituzione scolastica.

Di qui il ricorso ai termini «attestazione» delle competenze. La scuola cioè attesterà, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza e con le Indicazioni Nazionali, lo sviluppo delle competenze culturali progressivamente acquisite, anche con lo scopo di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Competenze oggi certificate sia la termine della scuola primaria che al termine delle medie, ma che il decreto stabilisce siano attestate solo a conclusione del primo ciclo di istruzione secondo un modello nazionale che sarà definito con un successivo decreto del Miur.

Di fatto, il decreto a seguito della

sperimentazione, che ha avuto avvio nel 2014/15 e che ha coinvolto circa 3.000 istituzioni scolastiche del primo ciclo e che riguarda l'adozione di un modello in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola primaria e delle medie e con le competenze chiave europee indicate dalle Raccomandazioni del 2006, prevede un modello di attestazione delle competenze trasversali e di quelle chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della III media.

Il nuovo modello si dovrà integrare con la normativa vigente sulla certificazione delle competenze. Si apre così una questione. In base alla tempistica fissata nella circolare ministeriale n. 3/2015, dopo la sperimentazione nell'anno scolastico 2014/15 e l'adozione generalizzata del suo prototipo nel 2015/16, nell'attuale anno scolastico dovrebbe entrare in vigore il modello unico nazionale previsto dal dpr 122/2009 (art. 8). C'è, quindi, da definire se il modello unico nazionale verrà adottato ugualmente o se si aspetterà il decreto attuativo delle delega che interviene sulla stessa materia.

L'attestazione delle competenze, inoltre, presuppone la loro promozione tra gli studenti, richiede un'azione didattica specifica e incisiva che non si limiti ad un approccio solo disciplinare. Necessità dell'uso di didattiche attive, operative, partecipative, laboratoriali, come cooperative learning, peer education, flipped classroom. Ma di un diverso uso del tempo, nuova gestione della classe, favorire il dialogo tra discipline e sapere, contrappuntare il curricolo verticale in termini di progressione delle esperienze.

—© Riproduzione riservata—

LA NOVITÀ NELLA DELEGA SULLA 107

Licei musicali, taglio sulle ore di strumento

DI ANTIMO DI GERONIMO

Licei musicali, dal prossimo anno meno ore di lezione dello strumento principale. Il governo nell'esercizio della delega prevista dalla legge 107/2015, ha intenzione di dimezzare le ore di lezione dello strumento principale nei primi due anni di corso. La misura sarebbe dovuta alla necessità di ridurre i costi del personale, anche in considerazione che, in questa particolare tipologia di scuola, le lezioni di strumento musicale sono individuali. Resta il fatto, però, che lo studio dello strumento costituisce la ragion d'essere di queste scuole. Che sono state istituite dalla legge 53/2003 per completare il piano di riforma degli studi musicali delineato dalla legge 508/99. Prima della riforma, gli studi musicali potevano essere effettuati solo nei conservatori. Con l'avvento della riforma, la formazione del segmento 11-13 anni è stato affidato alle scuole medie a indirizzo musicale e il segmento 14-18 anni ai licei musicali.

Ai conservatori, dunque, secondo l'intenzione del legislatore, si sarebbe potuto accedere solo in alternativa ai corsi di laurea, peraltro equiparando i titoli rilasciati dai conservatori a quelli conseguibili presso di atenei. I licei musicali, però, rispetto ai conservatori vecchia maniera, oltre a garantire la formazione generalista (lettere matematica, lingua straniera ecc.) obbligano gli studenti a studiare due strumenti contemporaneamente. Ma lo studente ha facoltà di scegliere lo strumento al quale dedicarsi in via prioritaria.

Lo studio del primo strumento, finora, era stato valorizzato con due ore di lezione individuale il I e il II anno di corso, che scendevano ad una il III e il IV anno, per poi essere ricondotte a due il V anno per effetto della cessazione dello studio del secondo strumento. Strumento al quale veniva dedicata un'ora settimanale, sempre di lezione individuale, dal I al IV anno. Adesso, con i nuovi quadri orari che il governo intende adottare nei licei musicali, lo studio del I e del II strumento avverrà per una sola ora settimanale dal I al IV anno di corso. Al IV anno di corso, cesserà lo studio del II strumento e al I strumento saranno dedicate due ore di lezione settimanale.

—© Riproduzione riservata—

Nella provincia campione di Parma, lo chiede il 10% dei docenti e il 12% degli Ata

Part-time ad alto gradimento Ora l'amministrazione può anche rifiutare la richiesta

DI FRANCO BASTIANINI

Tra i docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole statali, sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato, continua a fare proselitismo l'istituto del part-time. Un istituto giuridico che consente, indipendentemente dall'anzianità anagrafica e/o contributiva posseduta, di trasformare la prestazione lavorativa da tempo pieno e tempo parziale, nonostante che ciò comporti una riduzione della retribuzione mensile - il cui valore nominale peraltro è ancora quello fissato per il 2010 - che può essere anche del 50% unitamente a una riduzione dei contributi previdenziali che potrebbe incidere pesantemente sull'ammontare delle future pensioni.

Anche se a tutt'oggi la reale entità del fenomeno a livello nazionale non sia conosciuta anche a causa di un incomprensibile ennesimo silenzio sia da parte del ministero dell'istruzione che da parte del Sidi, il sistema informatico del dicastero di viale Trastevere, è tuttavia possibile farsene

Sono stati introdotti nuovi titoli di precedenza in favore dei lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche, oppure che assistono una persona convivente disabile in situazione di gravità e con figli conviventi di età non superiore a 13 anni

un'idea prendendo a riferimento, a puro titolo indicativo, i dati che si riferiscono a una provincia, quella di Parma, dati che di norma corrispondono alla media nazionale delle situazioni che vengono prese in esame.

In provincia di Parma, nell'anno scolastico 2016/2017, i docenti che prestano servizio in regime di part-time sono 474, pari al 10% dei 4.781 dei posti in organico; gli assistenti amministrativi e tecnici e i collaboratori scolastici in part-time sono 146, pari al 12% dei 1.247 posti in organico determinati per l'anno scolastico in corso.

Potizzando un possibile analogo rapporto esteso a tutte le province italiane, i docenti in servizio in regime di part-time nel corrente anno scolastico potrebbero essere non meno di 80 mila; oltre 20 mila invece gli Ata. Se i numeri



Tito Boeri, presidente Inps

ipotizzati venissero confermati da chi ha gli strumenti per farlo (Miur, Sidi, Mef), il fenomeno andrebbe esaminato con maggiore attenzione oltre che attentamente monitorato anche al fine di conoscere le reali motivazioni che sono alla base della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro pur comportando una riduzione dello stipendio. Rinunciare ad una parte non irrilevante della retribuzione mensile in un periodo in cui migliaia di giovani e meno giovani non riescono a trovare lavoro, non può non indurre a qualche interrogativo.

Le norme che nel comparto scuola disciplinano l'istituto del part-time continuano a essere principalmente quelle contenute negli articoli 37 e 58 del contratto scuola 2006/2009, nelle ordinanze ministeriali n. 446/1997 e n. 55/1998 e per

AI FINI PENSIONISTICI, PERÒ, OGNI ANNO VALE PER INTERO

Domande entro il 15 marzo Orario non inferiore al 50%

DI NICOLA MONDELLI

Tanto il personale scolastico che sta prestando servizio in regime di part-time quanto quello che lo chiede per la prima volta deve fare attenzione al 15 marzo.

E questo infatti il termine ultimo per presentare o la domanda di trasformazione del rapporto di servizio da tempo pieno a tempo parziale, o quella di rientrare in servizio a tempo pieno ovvero quella intesa a modificare, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, l'orario di servizio prestato in regime di part-time.

La domanda, in forma cartacea, va presentata dai docenti all'ufficio scolastico territoriale per il tramite del dirigente scolastico della scuola di servizio; dal personale Ata direttamente al dirigente scolastico.

La durata minima della prestazione lavorativa a orario ridotto è, di norma, pari almeno al 50 per cento di

quello a tempo pieno. Limitatamente al personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la composizione oraria della cattedra.

In regime di part-time la retribuzione viene corrisposta in proporzione alle ore di servizio o di insegnamento prestato ed è comprensivo, sempre in proporzione, delle competenze fisse e periodiche, dell'eventuale retribuzione di anzianità, del trattamento accessorio e della retribuzione professionale docente.

In materia previdenziale la norma di riferimento continua ad essere quella di cui all'articolo 8 della legge n. 554/1988.

Ai fini della maturazione del requisito contributivo che consente a normativa vigente l'accesso al trattamento pensionistico, dispone tra l'altro il predetto articolo, i periodi di servizio prestati in regime di part-time vanno ricondotti ad anni interi.

—© Riproduzione riservata—

ultimo, in ordine di tempo, nella legge n. 133/2008. Le novità contenute in quest'ultima legge sono state illustrate dalla circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011.

Le novità di maggiore rilevanza riguardano sia l'attribuzione all'amministrazione scolastica di una valutazione discrezionale nell'accoglimento della do-

manda di trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno a tempo parziale sia l'introduzione di nuovi titoli di precedenza in favore dei lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche, oppure che assistono una persona convivente disabile in situazione di gravità e con figli conviventi di età non superiore a tredici anni.

Invariate sono invece le disposizioni sulle agevolazioni riconosciute al personale che opta per il part-time quale, ad esempio, il diritto alla conservazione della sede di titolarità per tutto il periodo di prestazione del servizio con orario ridotto (di norma da un minimo di un anno scolastico a un massimo, di norme, di cinque anni).

—© Riproduzione riservata—

IL TAR TOSCANA HA COSÌ RIAMMESSO UN ELABORATO DELLA PROVA DI MATEMATICA

Un segno sullo scritto? Deve essere anomalo perché possa essere annullato il concorso

DI FRANCESCA DE NARDI

Negli elaborati scritti di un concorso un segno, per essere considerato elemento di identificazione, deve assumere un carattere «oggettivamente e incontestabilmente» anomalo e non conta se, in concreto, la Commissione sia stata o meno in condizione di riconoscerne effettivamente l'autore.

Lo ha sancito il Tar Toscana, Sez. I con la sentenza del 13 febbraio 2017 n. 230. Nel caso in esame un candidato aveva chiesto l'annullamento della graduatoria risultante dalla correzione della prova scritta di matematica, classe di concorso A-26, nella parte in cui l'elaborato scritto del ricorrente non era stato corretto con la motivazione «l'elaborato presenta evidenti segni identificativi», impedendo al medesimo di proseguire nelle successive prove orali per la classe di concorso.

Più precisamente, il ricorrente aveva lamentato che dal lapidario

giudizio di «evidenti segni di identificazione» presenti nell'elaborato non si riusciva a comprendere quali fossero tali segni, né in quale parte dell'elaborato si trovassero. Inoltre, neppure si riusciva a comprendere se tali segni assumessero i caratteri dell'astrattezza e oggettività richiesti dalla giurisprudenza per dare concreto rilievo al principio dell'anonimato.

Il Tar accoglie il ricorso e annulla l'esclusione dal concorso del ricorrente. L'«evidente» segno identificativo nella fattispecie, infatti, era l'aver indicato, nell'ambito del quesito n. 1 dell'elaborato, la città dove era ubicato il Liceo Scientifico ove aveva prestato servizio il candidato. E secondo il collegio l'idoneità del segno deve consistere nell'astratta idoneità a fungere da elemento di identificazione, ma solo quando la particolarità riscontrata assuma un carattere «oggettivamente e incontestabilmente» anomalo, rispetto alle ordinarie modalità di elaborazione del pensiero in forma scritta, a nulla rilevando che

in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato.

Questa prima condizione, quindi, non può sussistere: l'indicazione del Liceo scientifico non assume questi connotati, sia in relazione al contenuto della traccia del quesito, sia in mancanza di prove circa la assoluta evidenza identificativa di quanto indicato.

Quanto all'elemento psicologico, infine, si è escluso che possa esserci un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, «dovendo emergere elementi atti a provare, anche qui in modo oggettivo ed inequivoco, l'intenzionalità del concorrente di rendersi riconoscibile». Nella fattispecie, secondo la sentenza, appare evidente come difetti anche questo ulteriore requisito trattandosi di una indicazione perfettamente plausibile e giustificabile alla luce della traccia del quesito.

—© Riproduzione riservata—

L'analisi di AlmaDiploma: i diplomati degli istituti sono i più pentiti della scelta fatta

Professionali, serve flessibilità

Curriculum personalizzato e competenze non specifiche

DI EMANUELA MICUCCI

Trasversali e più flessibilità. Queste le carte vincenti per una buona riforma dell'istruzione professionale secondo **Mau-ro Borsarini**, presidente di AlmaDiploma, in merito alla discussione in Parlamento sull'apposita delega della L.107/2015. Nella «IX Indagine Esiti a distanza dei diplomati» di AlmaDiploma, i professionali si confermano l'anello debole dell'istruzione superiore. I diplomati degli istituti professionali sono i più pentiti della scelta dell'indirizzo di studi e della scuola fatta alla fine delle medie. Se il 45% dei diplomati 2015 se tornasse indietro non si riscriverebbe allo stesso percorso o istituto, questa quota per i professionali supera il 50%. Non solo.

Mentre a distanza da un anno dal titolo, i diplomati pentiti scendono del 3% arrivando al 43%, il malcontento dei professionali al contrario aumenta tanto che chi cambierebbe sia indirizzo sia scuola passa dal 31% al 40%, segnando un +9%. Di questi pentiti il 43% vorrebbe fare studi incentrati su discipline

diverse, il 26% che preparino meglio al mondo del lavoro, il 16% che preparino meglio all'università. Del resto, il 26% dei diplomati professionali si iscrive all'università, ma si sentono i più svantaggiati. Infatti, hanno il tasso più alto di abbandono: a un anno dal diploma il 18% lascia l'università, a tre anni il 21%. E c'è un 7% che a un anno dal diploma cambia ateneo o corso di laurea. Non va meglio sul fronte del lavoro.

Se la disoccupazione coinvolge a un anno dal diploma il 22% dei diplomati, sale al 29% tra i diplomati professionali, i più pronti ad inserirsi nel mercato del lavoro e, quindi, quelli che assorbono più degli altri gli effetti della crisi. E a tre anni è disoccupato il 21% contro la media del 18% dei diplomati, dati confermati anche a 5 anni dal diploma. Tra i professionali esclusivamente occupati, poi, il 27% ha un contratto non standard e solo il 17% utilizza in misura elevata le competenze acquisite a scuola.

«**I percorsi professionali faticano** a conciliare esigenze estremamente differenziate», osserva **Renato Salsone**, di-

rettore di AlmaDiploma. «La nostra proposta», sottolinea Borsarini, «è un curriculum, fisso per tutti e un curriculum personale dello studente. Un istituto professionale che ti immette in un mondo del lavoro in continuo cambiamento deve essere flessibile, permettendo allo studente all'interno del percorso di fare opzioni personalizzate».

Non insomma un istituto professionale cristallizzato «con una preparazione eccessivamente specialistica», insiste.

«Ma un piano didattico e una programmazione del piano di studio con più flessibilità. E puntare di più sulle competenze trasversali. Per far sì che il diplomato di un istituto professionale possa immergersi nel mondo del lavoro con maggiore possibilità di adattamento o iscriversi all'università». Resta come premessa il problema dell'orientamento, che «fin dalle medie deve essere basato sulla esperienza didattica laboratoriale, così che i ragazzi possano scegliere consapevolmente anche un istituto professionale», non come seconda scelta.

© Riproduzione riservata

SCUOLE&AUTONOMIA

L'energia rinnovabile, un concentrato di idee

A scuola di energie rinnovabili, cultura del risparmio energetico e sostenibilità ambientale con la sesta edizione di *EnergicaMente*, il laboratorio didattico ideato da *Estra* in collaborazione con *Legambiente* e l'editore *Giunti e Libri* progetti educativi. Il progetto educativo coinvolge 226 insegnanti e più di 6.200 ragazzi delle classi V delle scuole primarie e classi I-II-III delle scuole secondarie dell'Italia centrale (Toscana, Marche, Abruzzo e Umbria). Anche le famiglie sono chiamate a partecipare con il concorso «*RI-ENERGY*» su risparmio energetico e sicurezza realizzato con l'obiettivo di approfondire assieme ai ragazzi i temi dell'energia in modo divertente. Per partecipare gli alunni dovranno iscriversi entro il 20 aprile 2017 e compilare un questionario che sarà distribuito nelle scuole durante gli incontri didattici. Quest'anno i percorsi didattici sono 250 e prevedono tre lezioni in classe tenute da *Legambiente* e 18 laboratori teatrali dal titolo «*Energia del Teatro*». Durante gli incontri i ragazzi svolgono attività attraverso il lavoro di gruppo, realizzano esperimenti sui temi dei cambiamenti climatici, effetto serra ed energie rinnovabili. «Un progetto che ha al centro una nuova cultura ambientale che faccia leva anche sull'uso corretto dell'energia», dichiara il presidente di *Estra* **Francesco Maeri**. «Una nuova cultura non può che nascere nelle scuole perché le idee sono eccezionali forme di energia, quelle destinate a rendere migliore il mondo in cui viviamo».

Info: www.energicamentonline.it

Michela Dei

© Riproduzione riservata

PESARO
21 E 22 FEBBRAIO 2017
ADRIATIC ARENA

FIRENZE
7 E 8 FEBBRAIO 2017
STAZIONE LEOPOLDA

NAPOLI
8 E 9 MARZO 2017
MOSTRA D'OLTREMARE

CAMPUS
orienta
Salone dello Studente

MILANO
20 E 21 APRILE 2017
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA

MONZA
21 E 22 MARZO 2017
AUTODROMO NAZIONALE

L'ESPERTO RISPONDE/Il caso di un preside che ha invocato la legge 107 del 2015

Il docente può rifiutare l'esonero proposto dal dirigente scolastico

Anche dopo la modifica sull'organico dell'autonomia

Il dirigente scolastico può obbligare un docente all'esonero dall'insegnamento per le 18 ore settimanali di servizio destinandolo ad occuparsi del supporto organizzativo della scuola e sostituendolo per le ore frontali con altro docente dell'organico dell'autonomia della stessa classe di concorso? Il ds sostiene che ciò è possibile in virtù del comma 84 dell'art. 1 della legge 107/2015. Il docente può rifiutarsi e pretendere di essere assegnato alle classi per 18 ore frontali di lezione, come sempre accaduto negli anni passati?

lettera firmata

La normativa di riferimento è costituita dall'articolo 1, comma 83, della legge 107/2015, il quale dispone che «il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto

organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». La norma non prevede la possibilità di esonerare dall'insegnamento qualsivoglia docente. A ciò va aggiunto il fatto che la legge di Stabilità del 20015 ha abrogato l'articolo 459 del decreto legislativo 297/94: la norma che prevedeva la possibilità di attribuire l'esonero dall'insegnamento ai collaboratori vicari. Nondimeno, è prassi che al collaboratore vicario venga attribuito un esonero di fatto, ricorrendo alla sostituzione permanente del medesimo utilizzando un docente della stessa classe di concorso, eventualmente assegnato in organico in virtù della presenza di una cattedra di potenziamento. Tale prassi, pure considerata legittima dall'amministrazione scolastica, sembrerebbe sprovvista di adeguata copertura legale: dal lato attivo, atteso che determina la

distrazione di un docente da destinare al potenziamento dell'offerta formativa in senso stretto a beneficio degli alunni; dal lato passivo, perché determina l'assegnazione di mansioni diverse al docente interessato che, ai sensi dell'articolo 2013 del codice civile, deve necessariamente essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. Giova ricordare, peraltro, che gli incarichi di collaboratore del dirigente sono solo eventuali, atteso che essi rientrano nella disponibilità del dirigente scolastico che, se lo ritiene, può anche evitare di conferirli. In ogni caso, lo svolgimento degli incarichi è subordinato alla previa accettazione da parte del docente interessato che può, legittimamente, astenersi dall'accettare la proposta di incarico del dirigente. Tra gli obblighi di lavoro dei docenti, infatti, non rientra lo svolgimento di mansioni dirigenziali delegate (si vedano gli articoli 28 e 29 del contratto di lavoro).

Antimo Di Geronimo

le istituzioni scolastiche e poi sarà il preside ad assegnare la scuola. Io intendo presentare la domanda per cambiare scuola nell'ambito nel mio comune di residenza. Come posso fare per evitare di essere assegnata a una scuola di altro comune compresa nella eventuale istituzione scolastica di accogliimento della domanda?

Angela Rizzo
Foggia

L'unico modo per evitare questa eventualità è quello di non indicare nella domanda istituzioni scolastiche che risultino articolate in sedi ubicate in più comuni.

Carlo Forte

Titolarità intatta se la domanda non è accolta

Nel caso in cui presentassi la domanda di trasferimento per un ambito di mio interesse e la domanda non venisse accolta, perdo la titolarità della mia sede attuale?

Marianna Reviglio
Forlì

No. Il mancato accoglimento della domanda non comporta modificazione alcuna della situazione giuridica di partenza del docente interessato.

Antimo Di Geronimo
© Riproduzione riservata

Infanzia, l'assistente non può insegnare

Il diploma di maturità professionale di «Assistente per Comunità Infantile» della durata di 5 anni di scuola secondaria superiore, conseguito nell'Anno Scolastico 1997/98 presso un Istituto professionale statale per i Servizi sociali è utile ai fini dell'accesso alle graduatorie di istituto per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia o della scuola primaria?

lettera firmata

La normativa di riferimento è costituita dal decreto interministeriale 10 marzo 1997 che fissa la disciplina transitoria concernente il mantenimento

del valore legale dei diplomi ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie. In tale decreto non si fa alcuna menzione del diploma di maturità professionale di «Assistente per Comunità Infantile». Pertanto, detto diploma non è utile ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto finalizzate all'accesso all'insegnamento.

Carlo Forte

Mobilità possibile anche da scuola a scuola

Ho sentito dire che quest'anno nella domanda di trasferimento si potranno indicare solo scuole e ambiti. Sarà

possibile indicare anche solo le scuole?

Liliana Fresca
Salerno

In realtà, quest'anno, le preferenze indicabili dai docenti riguarderanno fino a un massimo di 5 istituzioni scolastiche (non scuole) e per le rimanenti preferenze, solo ambiti. Non vi è alcun obbligo di compilare tutte le preferenze indicabili. Pertanto, il docente interessato potrà indicare anche solo le 5 istituzioni scolastiche di proprio gradimento. In caso di accoglimento della domanda sarà il dirigente preposto all'istituzione scolastica di riferimento ad assegnare il

docente interessato e le relative classi ubicate in una delle scuole comprese nell'istituzione scolastica.

Antimo Di Geronimo

Preferenze possibili su un'unica sede

Ho saputo che nella prossima tornata di mobilità i docenti delle secondarie non potranno più scegliere le scuole, ma solo

I quesiti, con nome, cognome e città, non devono superare le 20 righe e vanno inviati all'indirizzo: aziendascuola@class.it

Tutti i Martedì su ItaliaOggi

Azienda Scuola

il settimanale del martedì al servizio dei professionisti dell'istruzione: operatori didattici, presidi e insegnanti. Inoltre l'inserto Marketing Oggi.

per lei a meno di 1€ a settimana

CON L'ABBONAMENTO, AVRÀ LA POSSIBILITÀ DI LEGGERE SUL SITO WWW.ITALIAOGGI.IT I SINGOLI ARTICOLI DEL GIORNO!

UN ANNO A SOLI

€ 43,00

anziché € 104,00



Sconto del **59%**

Ben € 61,00 di RISPARMIO
Ben 30 numeri GRATIS

WWW.CLASSABBONAMENTI.COM

FAX

Invi il coupon al numero verde 800-822 196

POSTA

Spedisci il coupon in busta chiusa a: ItaliaOggi, Via M. Burgozzo, 5 - 20122 Milano

E-MAIL

Spedisci l'ira e-mail con la richiesta a: servizioclienti@class.it

Si, desidero sottoscrivere l'abbonamento annuale a ItaliaOggi del martedì (52 numeri) a € 43,00 anziché € 104,00, con lo sconto del 59%

Nome _____

Cognome _____

Professione _____

Indirizzo _____ N. _____

Cap _____ Città _____ Prov. _____

Telefono / Cell. _____

E-mail _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO 11500156

Bollettino di conto corrente postale che mi invierete

Bonifico bancario intestato a: Italia Oggi Editori Erinne Srl, Banca Popolare di Sondrio, codice IBAN IT80V05696016000008868X74 (specificare causale di pagamento)

Addebito sulla mia Carta di Credito

CartaSi/Visa Diners CartaSi/Visa/Eurocard/MasterCard American Express BankAmericard

N. _____ Scad. _____

Data _____ Firma _____

Il costo dell'abbonamento è interamente deducibile dal reddito professionale e d'impresa, a norma degli articoli 54 e 56 del tuir.

Informativa ex art. 13 d.lgs 196/03. Informativa ex art. 13 d.lgs 196/03. I dati personali che la riguardano verranno trattati per dare esecuzione all'abbonamento a Italia Oggi da Lei richiesto e, in caso di suo consenso, per finalità di marketing di prodotti/servizi di Italia Oggi Editori-Erinne Srl e/o di società collegate e/o controllate e/o controllanti nonché di terzi. Il conferimento dei dati è necessario per dare seguito all'abbonamento e/o al servizio e/o al ritiro del prodotto. La potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 d.lgs 196/03 rivolgendosi a Italia Oggi Editori-Erinne Srl. I dati non verranno diffusi e verranno trattati nell'ambito dell'organizzazione dell'Editore e da soggetti qualificati come incaricati. Titolare del trattamento è Italia Oggi Editori-Erinne Srl, Via M. Burgozzo 5, Milano.

Consento all'attività di marketing inerente ai prodotti/servizi del Titolare. SÌ NO

Consento all'attività di marketing di prodotti/servizi di terzi e/o di società collegate e/o controllanti e/o controllate della Casa Editrice Class Editori. SÌ NO

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2017, SOLO PER L'ITALIA